

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2021, n. 570

**Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia \_Seconda revisione.**

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 - Norme in materia di controlli -, alla Regione Puglia competono le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate, delle Agenzie, aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica dei quali la Regione detiene il controllo e per tali finalità esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

Tali azioni sono poste in essere mediante attività di esame, indirizzo e verifica della sezione Raccordo al sistema regionale, unitamente alle istruttorie delle articolazioni regionali competenti *ratione materiae* alla gestione delle risorse finanziarie delle suddette società e dunque titolari dei pertinenti capitoli di bilancio.

Con deliberazione n. 1036/2015 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 18 comma 2 bis del d.l. 112/2008, *“Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti Strumentali, le Società a partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale”*.

In applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n.175/2016, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 100 del 31 gennaio 2018, ha approvato le *“Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate della Regione Puglia”*, successivamente integrate e modificate con DGR n. 1416/2019.

Con deliberazione n. 1416/2019 la Giunta Regionale ha approvato le *“Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia DGR n.100/2018– Integrazioni e modifiche”*.

Nel corpo del succitato documento, la Giunta ha, altresì, individuato le strutture dipartimentali dell'amministrazione regionale tenute a svolgere l'istruttoria, di concerto con la sezione Raccordo al sistema regionale.

Con L.R. n. 26 del 1 agosto 2020, art. 13 sono state apportate delle modifiche alla L.R. n.1 /2011 e in particolare è stato previsto che:

- gli obblighi che, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 1 /2011, derivano alla Regione Puglia dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, cessano a partire dal 1° gennaio 2020 in forza di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- i vincoli di spesa previsti dall'articolo 9, comma 1, dall'articolo 10, commi 1 e 3, dall'articolo 11, commi 1 e 8, e dall'articolo 12, comma 1, della L.R. n. 1/2011 cessano di applicarsi alla Regione, alle agenzie, agli enti strumentali, agli enti del servizio sanitario e alle società interamente partecipate dalla Regione Puglia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

A seguito dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, si rende opportuno aggiornare le previsioni di cui alle DGR n. 100/2018 e n.1416/2019, applicabili a decorrere dall'esercizio 2021 e fino all'emanazione

di nuove disposizioni, alle Società controllate dalla Regione Puglia dettagliate nelle “*Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia \_Seconda revisione*” che Allegato A) al presente documento ne costituisce parte integrante e di cui si propone l’approvazione.

Si ritiene, altresì, di differire l’individuazione delle strutture amministrative competenti a svolgere l’istruttoria di verifica delle società controllate – con particolare riferimento alla fattibilità dei piani delle attività, alla congruenza della programmazione dei fabbisogni di personale ed alla capienza del budget rispetto alle risorse stanziare sul bilancio regionale annuale e pluriennale, all’esito della rimodulazione organizzativa in corso, ai sensi del D.P.G.R.n.22/2021 (Atto di Alta organizzazione del cd. modello M.A.I.A).

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:

- 1) di approvare, le “*Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia \_Seconda revisione*” che Allegato A) alla presente ne costituisce parte integrante;
- 2) di differire a successivo provvedimento l’individuazione delle strutture amministrative competenti a svolgere – di concerto con la sezione Raccordo al sistema regionale - l’istruttoria (sia in fase di previsione sia a consuntivo) sulle attività delle società controllate, all’esito della rimodulazione organizzativa in corso, ai sensi del D.P.G.R.n.22/2021 (Atto di Alta organizzazione del cd. modello M.A.I.A);
- 3) di incaricare la Sezione Raccordo al Sistema Regionale di trasmettere il presente provvedimento alle Società controllate dalla Regione Puglia;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore  
(Eleonora De Giorgi)

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi  
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente della Sezione  
Raccordo al Sistema regionale  
(Nicola Lopane)

Il Segretario Generale della Presidenza  
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale  
(Michele Emiliano)

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta del presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- 1) di approvare, le *“Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia \_Seconda revisione”* che Allegato A) alla presente ne costituisce parte integrante;
- 2) di differire a successivo provvedimento l'individuazione delle strutture amministrative competenti a svolgere – di concerto con la sezione Raccordo al sistema regionale - l'istruttoria (sia in fase di previsione sia a consuntivo) sulle attività delle società controllate, all'esito della rimodulazione organizzativa in corso, ai sensi del D.P.G.R.n.22/2021 (Atto di Alta organizzazione del cd. modello M.A.I.A);
- 3) di incaricare la Sezione Raccordo al Sistema Regionale di trasmettere il presente provvedimento alle Società controllate dalla Regione Puglia;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

*IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA*  
GIOVANNI CAMPOBASSO

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA*  
MICHELE EMILIANO

Allegato A

*Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_Seconda Revisione*

---



**REGIONE  
PUGLIA**

**Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_Seconda  
Revisione**



LOPANE  
NICOLA  
06.04.2021  
06:40:41  
UTC

***Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_Seconda Revisione***

---

Art. 1 Finalità e campo di applicazione .....	3
Art. 2 Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale.....	4
Art. 3 Direttive relative alle spese per il personale.....	5
1. Programmazione annuale dei fabbisogni di personale .....	5
2. Reclutamento del personale .....	6
3. Limiti di spesa per il lavoro flessibile .....	7
4. Trattamento economico .....	7
Art. 4 Direttive specifiche relative alle altre spese di funzionamento .....	8
1. Incarichi di consulenza, studio e ricerca .....	8
2. Spese per missioni e trasferte.....	9
3. Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture per l'acquisto di buoni taxi.....	9
4. Costi organi societari.....	9
Art. 5 Disposizioni applicabili alle Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii.....	10
Art. 6 Approvvigionamento di beni e servizi.....	10
Art. 7 Attività di direzione e coordinamento .....	13
Art. 8 Vigilanza e controllo.....	14

***Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_ Seconda Revisione***

**Art. 1 Finalità e campo di applicazione**

Alla Regione Puglia competono le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate, e per tali finalità esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, con il presente atto di indirizzo sono identificati gli **obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento**, ivi comprese le spese per il personale, delle società controllate dalla Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 175/2016 (di seguito anche TUSP), **con decorrenza dall'esercizio 2021 fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia**.

Il presente atto di indirizzo fornisce, altresì, specifiche direttive relative alle spese per il personale e alle altre spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia, da osservarsi nel quadro degli obiettivi di contenimento del complesso delle spese di funzionamento ivi stabiliti.

Di seguito si rappresenta un quadro riepilogativo delle Società in cui la Regione Puglia detiene una partecipazione di controllo, destinatarie delle presenti direttive:

Società controllata	Percentuale di controllo Regione Puglia
PugliaSviluppo S.p.A. società in house	100%
Innovapuglia S.p.A. società in house	100%
Acquedotto Pugliese S.p.A.	100%
Aeroporti di Puglia S.p.A.	99,59%
Puglia Valore Immobiliare società di cartolarizzazione S.r.l.	100%
Terme di Santa Cesarea S.p.A.	50,49%
ASECO S.p.A.	100%

Con riferimento alla società ASECO S.p.A., trattandosi di una controllata indiretta, si precisa che le Direttive in oggetto, nonché le successive integrazioni e modifiche alle medesime, saranno applicate per il tramite della controllante Acquedotto Pugliese S.p.A., a cui spetta il compito di impartire le opportune disposizioni in merito.

La **Struttura Regionale competente per il monitoraggio** ai fini delle presenti direttive è identificata nella Sezione Raccordo al Sistema Regionale che opera nell'ambito della Segreteria Generale della Presidenza.

***Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_ Seconda Revisione***

---

**Art. 2 Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale**

La rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal Conto Economico di cui allo schema di Bilancio ex art. 2425 del Codice Civile; in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine “**spese di funzionamento**” gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema.

All'interno di detta categoria sono “**spese del personale**” quelle di cui al punto 9 dello schema di bilancio citato.

Ai fini delle presenti Direttive le componenti di costo da considerare per il calcolo della spesa di personale sono le seguenti:

- *retribuzioni lorde -trattamento fisso ed accessorio- corrisposte al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato;*
- *spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;*
- *emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;*
- *oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;*
- *IRAP;*
- *buoni pasto e spese per equo indennizzo;*
- *somme rimborsate ad altri Enti per il personale in posizione di comando;*

Sono invece escluse dalle spese di personale le seguenti voci:

- *gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;*
- *gli assegni per il nucleo familiare;*
- *le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo;*
- *le spese sostenute dall'Ente per il proprio personale comandato presso altri Enti e per le quali è previsto il rimborso da parte degli Enti utilizzatori;*
- *le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente;*
- *le spese sostenute per il personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate.*

Le componenti del costo da considerare/escludere ai fini del calcolo della “**spesa del personale**” sono rappresentate, altresì, da quelle espressamente indicate da pareri e pronunce della Corte dei Conti nonché del MEF.

Tanto premesso, si dispone che le società di cui all'art. 1, siano tenute all'obbligo di **riduzione del complesso delle spese di funzionamento**, ivi comprese le spese per il personale, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, **a decorrere dall'esercizio 2020, rispetto al corrispondente valore consuntivato nell'esercizio precedente**, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti che ne garantiscano la concreta attuazione.

Nel caso di spese funzionamento totalmente a carico di fondi comunitari, la società interessata ne darà puntuale evidenza nella relazione riepilogativa di cui al successivo art. 5, escludendo i relativi importi dalla determinazione delle spese consuntivate ai soli fini del raggiungimento dell'obiettivo indicato.

***Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_ Seconda Revisione***

---

Le spese di funzionamento relative ad attività affidate *in house* in conformità al codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016, sono assoggettate ad una preventiva verifica di congruità economica da parte dell'articolazione amministrativa dell'Ente Regione Puglia che opera quale stazione appaltante, ai sensi dell'art. 192 comma 2 dello stesso codice.

Nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività svolta dalle società, a consuntivo il complesso delle spese di funzionamento potrà superare il limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli di produttività e di efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione nell'esercizio sociale considerato, rispetto all'analoga incidenza risultante dal bilancio dell'esercizio precedente, dandone puntuale evidenza ed esplicazione, nella relazione riepilogativa di cui al successivo art. 5.

Le società, nell'ambito del complesso delle spese di funzionamento, devono attenersi al **principio generale di graduale riduzione e di contenimento della spesa per il personale**, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, garantendo (con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese per il personale rispetto al complesso delle spese di funzionamento;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture organizzative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione aziendale e di secondo livello;
- d) contenimento dell'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili.

Le società di cui all'art. 1 sono tenute a garantire il concreto perseguimento dell'obiettivo di **riduzione del complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. Le società pubblicano sui rispettivi siti istituzionali e inviano alla Sezione Raccordo al Sistema regionale e alla Struttura regionale competente *ratione materiae* come identificata nel modello "M.A.I.A.", entro 15 giorni dall'adozione, i suddetti provvedimenti, nonché i contratti collettivi decentrati ed i protocolli d'intesa stipulati con le Organizzazioni sindacali che li recepiscono.**

**Art. 3 Direttive relative alle spese per il personale**

**1.Programmazione annuale dei fabbisogni di personale**

Le società di cui all'art. 1 definiscono annualmente in sede di predisposizione del budget di previsione un **quadro di fabbisogni di personale**, in relazione alle attività da svolgere e lo sottopongono all'Ente socio.



***Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_Seconda Revisione***

---

La **programmazione annuale dei fabbisogni di personale** delle società in oggetto è approvata dalla Giunta regionale.

Al fine di avere tutti gli elementi utili per effettuare l'istruttoria propedeutica all'approvazione della Giunta regionale, la società, prima che ne sia deliberata la relativa approvazione dall'organo di amministrazione, deve inviare alla Struttura regionale competente *ratione materiae* e alla Struttura regionale competente per il monitoraggio, una proposta circostanziata e motivata nella quale siano evidenziati elementi quali:

- l'indicazione dei fabbisogni professionali;
- l'attestazione del rispetto dei vincoli normativi e finanziari, statali e regionali;
- l'attestazione della coerenza con budget preventivo, nonché con il programma pluriennale delle attività.

L'istruttoria propedeutica viene di norma conclusa dalla Struttura regionale competente di concerto con la Sezione Raccordo al Sistema Regionale entro trenta giorni dalla ricezione della proposta.

Qualora la Struttura regionale competente, ravvisi la necessità di un ulteriore approfondimento, il termine previsto è interrotto, fino all'acquisizione di tutte le informazioni richieste. Il termine di trenta giorni riprende a decorrere, *ex novo*, una volta pervenute le informazioni richieste.

Qualora la società ravvisi la necessità, in corso d'anno, di procedere a variazioni della programmazione annuale dei fabbisogni, ne dà tempestiva informazione alla Struttura regionale competente e alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, che effettuerà, entro lo stesso termine, una nuova istruttoria, propedeutica all'approvazione della Giunta Regionale.

## **2.Reclutamento del personale**

Le società di cui all'art. 1 sono tenute, qualora non abbiano già provveduto ad adottare/rimodulare tempestivamente un proprio **Regolamento interno che disciplina criteri e modalità per il reclutamento del personale**, anche per le progressioni interne ove compatibile con le previsioni del CCNL applicato, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 e dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. **Il regolamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale della società.**

Le Società sono tenute ad inviare alla competente Struttura regionale e alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento di personale di qualsivoglia tipologia contrattuale (ivi compresi i rinnovi di contratti a tempo determinato, consulenze, contratti di somministrazione e lavoro, etc.).

Tanto premesso:

1. le società di cui all'art. 1, procedono ad assumere a tempo indeterminato le quote d'obbligo, di cui alla legge 68/1999; le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ai fini della copertura delle quote d'obbligo, non alimentano il contingente di spesa.
2. Il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché alle altre **forme contrattuali flessibili** previste dal codice civile e dalle altre leggi vigenti sui rapporti di lavoro nell'impresa, deve essere motivato da **comprovate esigenze di carattere esclusivamente**

***Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_ Seconda Revisione***

---

**temporaneo o eccezionale** e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

### **3. Limiti di spesa per il lavoro flessibile**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n 1/2011 vigente alle Società di cui all'art. 1, interamente controllate dall'Ente Regione, sono applicabili le seguenti disposizioni:

- **la spesa annua per il personale assunto con contratti a tempo determinato o con convenzioni ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa** non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;
- **la spesa annua per il personale relativo a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio** non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Per le Società che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le suddette finalità, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009; nel caso in cui la Società non abbia sostenuto spese nel triennio 2007-2009, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali (limite di spesa che a sua volta rappresenterà il parametro finanziario per gli anni successivi).

Alle Società di cui all'art. 1 che non sono interamente controllate dall'Ente Regione si applicano le seguenti disposizioni:

**la spesa complessiva sostenuta in ciascun esercizio per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché alle altre forme contrattuali flessibili, non può superare il tetto del 50% della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2019 per le stesse finalità. A tal fine si precisa che l'esercizio 2019 è assunto quale parametro di riferimento per ciascuna annualità successiva.**

Sono esclusi dai suddetti limiti le spese di personale a tempo determinato finanziate da fondi statali e comunitari finalizzati.

### **4. Trattamento economico**

Fermo **restando l'obbligo**, per le società di cui all'art. 1, **di attenersi al principio generale di graduale riduzione e di contenimento della spesa per il personale**, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello, che ne garantiscano il concreto perseguimento, si dispone quanto di seguito:

- **il limite massimo del trattamento economico** per il personale dipendente è quello previsto dall'art. 11 co. 6 del TUSP, pari a euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Nel rispetto del suddetto limite massimo, le società rimoduleranno i compensi in relazione all'emanando Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, collocandosi in una delle cinque fasce definite rispetto agli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi indicati nel Decreto stesso;

***Directive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_ Seconda Revisione***

- le società di cui all'art. 1 non potranno procedere al riconoscimento degli **incrementi economici individuali** qualora non siano stati preventivamente esplicitati i criteri di erogazione in un regolamento interno, oppure in un atto generale, oppure in un contratto aziendale, al fine di assicurare il rispetto di principi di imparzialità e buon andamento;
- le **progressioni di carriera** del personale sono attuate dalla società previa determinazione con regolamento o altro atto generale di criteri che tengano conto almeno:
  - a) delle risultanze della comparazione fra curricula in merito al percorso professionale;
  - b) di un periodo minimo di permanenza nella qualifica di appartenenza;
  - c) dell'esito delle valutazioni annuali delle prestazioni.
- le società di cui all'art. 1 sono tenute, qualora il personale in servizio percepisca una **quota variabile della retribuzione**, a legare tale ammontare al raggiungimento di obiettivi certi e misurabili.

**La retribuzione di risultato della dirigenza, articolata secondo criteri di dettaglio che ogni società definirà nell'ambito della propria programmazione, deve essere collegata anche al rispetto dei parametri gestionali inerenti il contenimento delle spese complessive di funzionamento delle singole Società, ivi compreso il contenimento degli oneri contrattuali.**

Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso.

Tanto premesso, si stabilisce che il **trattamento variabile, per il personale dirigente e dipendente, in ciascun esercizio sociale, in termini di incidenza percentuale sulla RAL, sarà contenuto entro i valori determinati per l'esercizio 2019. A tal fine si precisa che l'esercizio 2019 è assunto quale parametro di riferimento per ciascuna annualità successiva.**

#### **Art. 4 Directive specifiche relative alle altre spese di funzionamento**

**Fermo restando l'obbligo**, per le società di cui all'art. 1, **di perseguire l'obiettivo di riduzione del complesso delle spese di funzionamento** come definite nell'art. 2, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, a partire dall'esercizio 2020, rispetto al corrispondente valore risultante dal bilancio dell'esercizio precedente, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti, si dispone quanto di seguito.

##### **1. Incarichi di consulenza, studio e ricerca**

Le società di cui all'art. 1 devono contenere le spese per studi, ricerche e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali) **nel limite massimo dell'80% della spesa consuntivata nell'esercizio 2019. A tal fine si precisa che l'esercizio 2019 è assunto quale parametro di riferimento per ciascuna annualità successiva.**

Sono esclusi dai suddetti limiti le spese per studi, ricerche e incarichi di consulenza finanziate da fondi statali e comunitari finalizzati.

Si richiamano le disposizioni vigenti in ordine agli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società a controllo pubblico.

***Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_Seconda Revisione***

---

**2.Spese per missioni e trasferte**

Le società di cui all'art. 1 devono disciplinare in apposito regolamento, le modalità di gestione e di trattamento dei rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per ragioni connesse con lo svolgimento di attività lavorative. In particolare devono essere individuate:

- a) le spese oggetto di rimborso;
- b) il metodo di rendicontazione e i necessari giustificativi;
- c) i limiti di spesa.

Per le spese per missioni e trasferte del personale, le società in oggetto devono attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento regionale approvato con DPGR n. 631/2011, le cui indicazioni per il personale dirigenziale della Regione sono da estendersi agli amministratori delle società. Qualora la società sia dotata di autonomo regolamento in materia, provvederà all'adeguamento dello stesso al Regolamento regionale citato.

Le società di cui al punto 1 daranno atto del rispetto delle suddette disposizioni nella Relazione dei cui all'art. 7 delle presenti Direttive.

**3.Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture per l'acquisto di buoni taxi**

Ai sensi dell'art. 11 comma 9 della L.R. 1/2011 vigente, alle Società di cui all'art. 1 interamente controllate dall'Ente Regione si applica la seguente disposizione: *"(...) la spesa per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi non deve essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009. Tale limite può essere derogato solo per effetto degli obblighi derivanti da contratti pluriennali, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

**4.Costi organi societari**

Come previsto dalle disposizioni vigenti in materia, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico; l'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile.

In ordine ai compensi spettanti, fino all'emanazione di apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Nel rispetto del suddetto limite massimo, le società – con delibera assembleare - rimoduleranno i compensi degli organi societari in relazione all'emanando Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze collocandosi in una delle cinque fasce definite rispetto agli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi indicati nel Decreto stesso.

Si evidenzia infine che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. n. 1/2011 vigente, il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società, direttamente o

***Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_Seconda Revisione***

---

indirettamente possedute in misura totalitaria dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore della legge medesima, è ridotto del 10%.

**Art. 5 Disposizioni applicabili alle Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii.**

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, alle Società di cui all'art. 1, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii., come individuati da apposito elenco redatto annualmente dall'ISTAT, identificate (sulla base dell'ultimo elenco disponibile alla data di redazione delle presenti direttive) nelle seguenti:

- PugliaSviluppo S.p.A.
- InnovaPuglia S.p.A.
- Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.

si raccomanda il rispetto delle eventuali ulteriori specifiche disposizioni in ordine al contenimento delle spese previste dalle vigenti disposizioni di legge e di darne atto nella Relazione di cui all'art. 7 delle presenti Direttive.

**Art.6 Approvvigionamento di beni e servizi**

**1.Programmazione degli acquisti**

Ai sensi del dell'articolo 21, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016, "Codice dei Contratti Pubblici", le Società di cui all'art. 1 provvedono a segnalare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale quanto di seguito precisato:

- entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, da comunicare a cura delle Società al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti;
- entro il 31 dicembre, il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti, che contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Le società di cui all'art. 1, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, co. 3, D.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, e dal DPCM del 24/12/2015, con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio di previsione, sulla base dell'analisi

***Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_Seconda Revisione***

---

svolta dalla struttura regionale competente e in ragione delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale, sono individuate le categorie di beni e servizi e i lavori che la Regione e i soggetti di cui all'art. 1 acquisiscono in forma aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore regionale nell'anno di riferimento.

**2. Modalità di Acquisizione**

*Ambiti merceologici individuati dal DPCM 24 dicembre 2015*

Ai sensi dell'art. 9, co. 3, L. n. 89/2014 e 1, co. 2, DPCM del 24/12/2015, le acquisizioni di beni e servizi nell'ambito delle categorie merceologiche indicate nel DPCM del 24/12/2015 sono negoziabili autonomamente dalle Società di cui all'art. 1 quando l'importo massimo annuo, a base d'asta, per ciascuna categoria merceologica, rientri nelle soglie stabilite dallo stesso DPCM, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in considerazione dell'importo dell'acquisizione.

E' comunque fatta salva per le Società di cui all'art. 1 la facoltà di ricorrere a convenzioni attive del Soggetto Aggregatore regionale - InnovaPuglia S.p.A. - ovvero a Consip, nel caso in cui il soggetto aggregatore regionale non abbia convenzioni attive nell'ambito merceologico di interesse; ove non vi siano convenzioni attive, se nell'ambito merceologico di interesse sia già stata programmata un'iniziativa da parte di InnovaPuglia S.p.A., gli atti indittivi delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi e i conseguenti contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari devono prevedere espressamente la facoltà delle Società di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore, con la precisazione che non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore (art. 21, co. 5, L.R. n. 37/2014).

*Ambiti merceologici ulteriori rispetto al DPCM 24 dicembre 2015*

Per gli acquisti in ambiti merceologici diversi da quelli individuati dal DPCM del 24/12/2015 e per gli acquisti rientranti in tali ambiti, ma di importo superiore alle soglie di obbligarietà ivi previste, le acquisizioni avvengono in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea.

In particolare, per gli acquisti di importo inferiore a cinquemila euro, le Società possono affidare direttamente a un operatore economico determinato, avvalendosi della semplificazione prevista per questa tipologia di acquisti dall'art. 1, co. 450, L. n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, co. 130, L. n. 145/2018, non rilevando gli obblighi di ricorso alla centrale regionale di riferimento o al MePA e agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza regionale, con l'avvertenza che nella determinazione dell'importo si dovrà tenere conto del principio di non artificioso frazionamento, pena l'elusione dall'obbligo normativo (Legge di Stabilità 2016).

Per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a cinquemila euro ed entro la soglia di rilevanza comunitaria, le Società di cui all'art. 1 provvedono nel rispetto delle disposizioni di cui al

***Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_Seconda Revisione***

---

D.Lgs. n. 50/2016 in materia di acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, alla normativa emergenziale eventualmente applicabile (L. n. 120/2020) e alle Linee Guida n. 4 di ANAC, in quanto compatibili. In particolare, le Società sono tenute a ricorrere al sistema telematico di negoziazione (EmPULIA) messo a disposizione dal Soggetto aggregatore regionale svolgendo un'indagine di mercato o invitando gli operatori economici iscritti nell'Albo dei Fornitori *on line* della Regione Puglia per la tipologia merceologica inerente all'oggetto della gara. Nel caso in cui sul predetto Albo non sia presente la specifica categoria merceologica oggetto dell'affidamento, le Società selezionano sul libero mercato gli operatori economici da invitare, mediante pubblicazione di Avviso Pubblico sul sito di InnovaPuglia, oppure ricorrono al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

Per gli acquisti di rilevanza comunitaria, le Società di cui all'art. 1 ricorrono alle convenzioni e agli accordi quadro conclusi da InnovaPuglia S.p.A. o Consip (rif. art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Qualora le Convenzioni InnovaPuglia o Consip non siano attive, le Società procedono secondo le indicazioni che seguono:

- a) ove nell'ambito merceologico di interesse sia già stata programmata un'iniziativa da parte di InnovaPuglia S.p.A., gli atti indittivi delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi e i conseguenti contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari devono prevedere espressamente la facoltà delle Società di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore, con la precisazione che non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore (art. 21, co. 5, L.R. n. 37/2014);
- b) in assenza di strumenti di cui alla lett. a), le Società di cui all'art. 1 provvedono all'approvvigionamento autonomamente o in forma aggregata, ricorrendo al sistema telematico di negoziazione messo a disposizione dal Soggetto aggregatore regionale, in considerazione dell'importo dell'acquisizione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmii.

Le Società di cui all'art. 1, che allo stato hanno in uso una piattaforma di *e-procurement* diversa, possono derogare dall'utilizzo del sistema di negoziazione regionale EmPULIA, fermo restando l'obbligo, prima della scadenza del relativo contratto, di valutare la possibilità, anche sotto il profilo della congruità economica, di transitare verso la piattaforma della società *in house* InnovaPuglia.

I Contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari e individuati attraverso piattaforme di *e-procurement* diverse da quelle della Società *in house* InnovaPuglia devono prevedere espressamente la facoltà delle Società di cui all'art. 1 di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore e fermo restando il pagamento delle

***Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_Seconda Revisione***

---

prestazioni già eseguite, nel caso in cui risulti più conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia, con la precisazione che non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto Aggregatore (art. 21, co. 5, L.R. n. 37/2014).

Ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. n. 50/2016 - "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" - le Società di cui all'art. 1 contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'art. 144, D.Lgs. n. 50/2016.

I criteri ambientali minimi definiti dal decreto su richiamato, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 6, D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'obbligo dell'inserimento dei criteri ambientali minimi si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

Le società di cui all'art. 1, nell'espletamento della loro attività contrattuale, per la stipula delle scritture private ovvero dei contratti rogati nella forma pubblico-amministrativa in formato digitale, possono chiedere di farsi assistere dall'Ufficiale Rogante della Regione Puglia, inoltrando la relativa richiesta al responsabile della Struttura in cui è incardinato (oggi Sezione Raccordo al Sistema Regionale) a termini dell'art. 2, co. 5, della "disciplina dell'esercizio dell'attività contrattuale dell'amministrazione regionale della Puglia" adottata con D.G.R. n. 2820 del 30 dicembre 2014.

**Art. 7 Attività di direzione e coordinamento**

Con riferimento all'intensità che può, in linea teorica, connotare la relazione tra il soggetto investito dell'esercizio dei poteri dell'azionista e l'organo amministrativo di ciascuna delle società controllate, la Regione Puglia non esercita nei confronti delle società di cui all'art. 1, attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, così come sancito da una norma di interpretazione autentica introdotta nell'ordinamento dall'art. 19, comma 6, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in forza della

---



***Direttive in materia di spese di funzionamento delle  
Società controllate dalla Regione Puglia\_Seconda Revisione***

---

quale “L’articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria”.

E’ fatto salvo l’esercizio di siffatto potere nei confronti delle società *in house*, legittimato dalla particolare incidenza del rapporto operativo intercorrente.

Gli enti interessati adeguano, pertanto, il senso delle proprie informazioni sociali nei documenti contabili ed in ogni altra espressione rivolta all’esterno circa la relazione che intercorre tra socio e società.

**Art. 8 Vigilanza e controllo**

Al fine di consentire l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione Puglia, le società di cui all’art. 1, trasmettono alla **Sezione Raccordo al Sistema Regionale**, e alla struttura regionale competente per materia, **contestualmente al bilancio d’esercizio, oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea dei soci**, una **relazione riepilogativa** dei dati economici di riferimento, asseverata dai rispettivi organi di controllo contabile, che attestino il rispetto delle misure stabilite dal presente atto di indirizzo; **eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti con il presente atto**, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell’esercizio, **devono essere dettagliatamente motivati nella relazione in oggetto**.

La Relazione di che trattasi dovrà altresì fornire evidenza dei dati dettagliati a consuntivo relativi alla movimentazione del personale intervenuta nell’esercizio di riferimento (assunzioni/cessazioni), rispetto alle previsioni contenute del Piano dei fabbisogni sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale in sede previsionale e motivare eventuali scostamenti.

Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente atto di indirizzo è valutato ai fini della revoca degli incarichi degli organi di direzione, amministrazione e controllo nominati nelle Società.

La documentazione allegata  
è composta di n. 14 fasciate

*CP*